

Senonchè vi è ragione di dubitare che la legge, per essere troppo esatta, introduca nelle disposizioni una distinzione, della quale in pratica si possa facilmente abusare.

Si teme che nella riserva delle spese di coltivazione che abbia fatto a sè il proprietario, o chi abbia dato un fondo a mezzeria, possano in pratica facilmente confondersi spese, che, comunque caratterizzate come spese di coltivazione, siano però in fatto, od almeno in parte, spese di miglioramento.

Perciò io crederei che sarebbe miglior partito mantenere l'articolo come è stato proposto. E ciò tanto più che v'è ragione di credere che quei casi per i quali l'onorevole Battaglia teme dannosa questa disposizione, siano casi che abbiano tali particolarità, per cui il contratto, piuttostochè di vera e propria mezzeria o colonia parziaria, abbia carattere diverso e così sfugga all'applicazione del presente articolo.

**BATTAGLIA.** Il signor commissario regio ha fatto due osservazioni al mio emendamento.

Colla prima osservazione egli viene a dire che il contratto di cui ho fatto cenno non è propriamente un contratto di mezzeria.

Colla seconda osservazione egli allega che facilmente potrebbe confondersi la spesa di coltivazione colla spesa di miglioramento. E qui trova gravi difficoltà a porre in pratica il mio emendamento.

Risponderò brevemente alla prima ed alla seconda osservazione.

In quanto alla prima, non può dubitarsi che il contratto, di cui ho parlato, sia un contratto di mezzeria; il diritto comune in genere riconosce i contratti di mezzeria e lascia poi alle parti la facoltà di restringerli od allargarli con convenzioni particolari. Quindi è contratto di mezzeria quello pel quale le coltivazioni tutte si fanno dal colono, ed il proprietario pone la terra e si divide in parti uguali il raccolto; è contratto di mezzeria quando le spese di coltivazione si fanno in parte dal proprietario ed in parte dal colono, ed il prodotto si divide prendendo il proprietario una parte maggiore.

Ora, signori, nella Sicilia è uso comune che il proprietario concorra in gran parte alle spese di coltivazione. È questa una grande agevolezza che si fa ai coloni poveri. I proprietari fanno preparare a proprie spese la terra, la seminano, poi la danno ai coloni parziarii che fanno il dippiù delle coltivazioni, e si compensano poscia delle spese maggiori prendendo una parte maggiore dei prodotti. Or dunque, essendo questo propriamente un contratto di mezzeria, dovrà essere regolato coi principii medesimi della legge, ed io osservo che nel secondo comma dell'articolo 19, che è già in discussione, le spese di coltivazione, quando si fanno dall'affittuario, non aumentano il fitto, così non devono aumentarlo quando queste spese le fa lo stesso proprietario, e per non aumentare bisogna che si faccia la deduzione.

In quanto poi alla frode che si teme, potendo confondere le spese di coltivazione con le spese di miglioramento, io credo che tal cosa sia facile a riparare, perchè nel mio emendamento si potrebbero aggiungere le parole: *di pura coltivazione*.

**PRESIDENTE.** Modificherebbe il suo emendamento in questo modo: saranno però dedotte le spese di pura coltivazione? . . .

**BATTAGLIA.** Per l'appunto.

**TONELLO, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TONELLO, relatore.** Pare alla Commissione che questo

emendamento non si possa ammettere senza grave pericolo che si apra l'adito a molte frodi nei contratti di cui si ragiona.

Propriamente nelle mezzerie le spese di coltivazione si fanno dal mezzadro, non si fanno dal proprietario. Questo è il vero contratto di mezzeria. Il proprietario mette il suo fondo in comune col mezzadro, ed il mezzadro fa le spese e fa tutte le opere di coltivazione. Ecco il vero contratto di mezzeria. Qui in questo contratto il proprietario non fa spese di coltivazione; qualche volta può per eccezione concorrervi; ma questo non è la natura del contratto.

Il signor deputato Battaglia ci ha portato un esempio di contratti, che dice essere frequenti in Sicilia: questi contratti sono anche frequenti in alcune delle antiche provincie; per essi il proprietario fa egli le spese di gran coltivazione, e se fa un contratto, non è più un contratto di mezzeria, ma è un contratto di locazione di opere con mercenari, ai quali invece di dare una mercede in denaro, si dà una mercede in generi; ma questo non è vero contratto di mezzeria. . .

Parmi quindi che l'emendamento proposto dall'onorevole Battaglia sarebbe pericoloso; oltre di che non mi pare neppure necessario per l'intento a cui egli mira.

Osserverò poi in sostanza che la valutazione, quale viene proposta nel progetto, è quella stessa che già si osserva nelle antiche provincie. Dirò anzi che questa legge migliora di molto in dette provincie le condizioni del contratto di cui discorriamo, inquantochè, secondo la legge vigente nelle provincie antiche, la tassa proporzionale, cui va soggetto questo contratto, è di 50 centesimi per ogni 100 lire, mentre, secondo la proposta attuale, la tassa verrebbe ridotta alla metà, cioè a 25 centesimi per ogni 100 lire.

Io posso assicurare la Camera che la legge, come è concepita, e da varii anni osservata nelle provincie antiche, non ha mai dato luogo ad inconvenienti nè a reclami; parmi quindi che quest'articolo si possa estendere anche alle altre provincie, senzachè sieno a temersi inconvenienti.

A nome quindi della Commissione respingo l'emendamento proposto dall'onorevole Battaglia.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Battaglia. . . .

**BATTAGLIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**BATTAGLIA.** Il mio emendamento non introduce un principio, esso è proprio la conseguenza diretta di un principio che la Camera viene a sanzionare nello stesso articolo 19.

Lo si vuole respingere, e perchè? Perchè si temono inconvenienti. Ma in questa legge io non trovo che centinaia di disposizioni, le quali danno luogo ad inconvenienti, a frodi. Ora dovremo noi dire che queste centinaia di disposizioni abbiano per questo a scomparire?

Quando si pubblica una legge, tutti gl'interessi privati che vengono ad essere colpiti dalla legge stessa si studiano di eluderla; ma non per ciò si cessa di pubblicarla.

Quindi, io diceva, la Camera troverà il modo di riparare ad un inconveniente che in genere si accenna, ma che non si sa individualizzare, e che propriamente sta più nella paura che nel fatto.

Si è detto che in talune provincie in cui tal legge già è attuata non si sono intese lamentele dai proprietari che danno le loro terre a mezzeria; ma io posso assicurare che nelle mie provincie tutti i contratti di mezzeria si fanno nel modo che ho già sommessò alla Camera, e l'inconveniente nascerà certamente.

Il proprietario che contribuisce le spese di coltivazione sarebbe esposto a pagare la tassa non sul reddito netto della